Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 12 SEDUTA DEL 29/03/2018

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA MARTORELLA DONATELLA MARTINI GIOVANNI BERTI SANTINA TERRENI MARIA CRISTINA TAGLIAFERRO VINCENZO BRASCHI JACQUELINE SACCHI ZENOBIO CIUMEI ANDREA LUPI FRANCESCO CITTI GUIDO Sindac Vice Si Consig Consig Consig Consig Consig Consig Consig Consig	indaco Presente pliere Presente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiglieri assegnati: n. 11,

Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,

Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri assenti: n. 0.

Partecipa la Dott.ssa Maria Luisa MASSAI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2018.

Illustra la delibera il Responsabile dell'Area Contabile Dr. Giammarco Simi.

Interviene il Consigliere Francesco Lupi il quale afferma che la tariffa è decisa da ESA in base al piano economico finanziario e chiede perché non si segua l'esempio del Comune di Portoferraio che ha diminuito l'aliquota perché ha avuto meno costi. Quindi si chiede perché il Comune di Marciana Marina non abbia ridotto le tariffe o non abbia aggiunto nuovi servizi. L'ufficio Tecnico avrebbe dovuto esplicitare meglio i servizi che vengono erogati con questa tariffa.

Il Consigliere Andrea Ciumei fa presente che molte spese non sono computate nel piano presentato da Esa. Quindi si è preso a riferimento solo la spesa di € 919.000,00 presentato da Esa ma non sono state calcolate le ulteriori spese che ci sono per lo svolgimento del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, così come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamate le disposizioni dei commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) la quale sostituisce il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;

Visti gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Considerato che:

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/1/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto della lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68 che ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 disponendo che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3 a, 3b, 4° e 4b del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 e preso atto, inoltre, che la predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 ed al 2018 dal comma 39 art. 1 della Legge 27.12.2013 n° 147;

Visto l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 il quale relativamente agli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla T.A.R.I.

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 29/11/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 per gli Enti Locali;

Dato atto altresì che con successivo Decreto del Ministero degli Interni del 9/2/2018 (pubblicato sulla G.U.15/2/2018 n. 38) è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31marzo 2018;

Preso atto che si rende necessario procedere alla determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2018 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/8/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/7/2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/7/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Finanziario ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015" relativa all'approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della L. 27/12/2013 n. 147;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/7/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015, con deliberazione di C.C. n. 20 del 14/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e con deliberazione di C.C. n 21 del 23/03/2017 di approvazione del bilancio 2017, relativamente alle tariffe tributarie venivano confermate le tariffe vigenti, senza alcun aumento:

Vista la Delibera di C.C. N°19 del 23/03/2017 avente per oggetto la conferma delle tariffe Tari per l'anno 2017;

Ritenuto opportuno provvedere in merito e confermare anche per l'anno 2018 le medesime tariffe precedentemente deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30/7/2015;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile dell'Area Contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone a votazione l'argomento che ottiene il seguente esito: Voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Consiglieri Andrea Ciumei, Francesco Lupi e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, per l'anno 2018 le tariffe del tributo sui rifiuti "TARI", deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30/7/2015;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile dell'Area Contabile per i provvedimenti di rispettiva competenza, tra i quali la pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dal comma 13 bis del D.L. 201/2011.

Con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la maggioranza dei voti espressi in narrativa.



COMUNE DI MARCIANA MARINA



PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 12 del 29/3/2018)

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2018

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

ДТ. GIAMMARCO ЯМІ

IL PRESIDENTE F.to Gabriella Allori

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Luisa Massai

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 24 aprile 2018

IL RESPON

L'AREA AMWINISTRATIVA Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 24 aprile 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 24 aprile 2018

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Dott.ssa Antobella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio s	sul site	o web	istituzionale	di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal	al .		ed	è
divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, o				
267/2000).			J	

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 aprile 2018 ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE